

COPIA AUTENTICA

Repertorio N. 51509

Raccolta N. 13383

ATTO MODIFICATIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici

il giorno quattordici del mese di luglio

14 LUGLIO 2015

in Roma, nel mio studio, alle ore sedici.

Innanzi a me dott. EMILIA TROMBETTA, Notaio in Roma,
con studio al Corso Trieste n. 87, iscritto nel Collegio Notarile
dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Corte di
Appello di Roma.

Assistito dai testimoni idonei come essi stessi affermano ed a
me Notaio noti :

- POLZONETTI FLORIANA, nata in Amelia il sette gennaio
millenovecentocinquanta e residente a Roma, Via Caduti della
Resistenza n. 563,


- DE CARLI ROBERTA, nata a Roma il trenta aprile
millenovecentosettantuno e residente a Roma, Via Avola n. 31

SONO PRESENTI

- GINAMI MONS. LUIGI, nato a Bergamo il tredici
gennaio millenovecentosessantuno e residente a Bergamo in
Via Arena n. 5,

Codice Fiscale GNM LGU 61A13 A794W.

- SCORDO FRANCAROSA CORRADINA, nata a Bova



Marina' (RC) il trenta marzo millenovecentoquarantanove e

residente a Marino in Via Martiri di Belfiore n. 80,

Codice Fiscale SCR FNC 49C70 B099I,

- **PACINI LUIGI**, nato a Roma il tredici giugno

millenovecentotrentanove e residente a Roma in Via Giulio

Pittarelli n. 47,

Codice Fiscale PCN LGU 39H13 H501C,

- **MARTUSCELLI VINCENZO**, nato a Salerno l'undici

dicembre millenovecentosessantatre e residente a Roma in Via

Trionfale n. 8229,

Codice Fiscale MRT VCN 63T11 H703W.

Detti componenti della cui identità personale io Notaio sono
certo

PREMETTONO

che con atto ricevuto da me Notaio in data 05 marzo 2015

rep. 51329-13268, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma

3 in data 05 marzo 2015 al n. 5452 / 1T,

è stata costituita la Fondazione denominata

"FONDAZIONE SANTINA - ONLUS"

con sede in Roma in Via di Porta Pinciana n. 6

C.F. 97835880580;

- che detta Fondazione è stata Iscritta in data 9 giugno 2015 al

n. 1087/2015 nel Registro delle Persone Giuridiche presso la

Prefettura di Roma, Ufficio Territoriale del Governo;

- che ai fini della Iscrizione della Fondazione medesima al

Registro delle ONLUS

l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio -

- in riferimento all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97 - ha comunicato il diniego di Iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS per insussistenza di alcuni requisiti formali previsti dal citato art. 10 del D.Lgs. 460/97;

- che la Fondazione intende adottare le modifiche statutarie idonee ad ottenere la detta Iscrizione nel Registro delle Onlus;

- che ai sensi di statuto è stato convocato il Consiglio di Amministrazione della Fondazione presso il mio studio in data odierna alle ore 16,00 per discutere e deliberare, secondo le previsioni del terz' ultimo periodo dell'articolo 9 dello statuto, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- modifica dell'art. 2 (due) dello Statuto mediante integrale riformulazione dello stesso.

Io notaio do atto che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone di :

- Ginami Mons. Luigi, Presidente;


- Scordo Francarosa Corradina, Consigliere;

- Dott. Pacini Luigi, Consigliere ;

- Che è presente altresì il Revisore Unico

Dott. Martuscelli Vincenzo,

- che ai sensi dell'articolo 9, terz'ultimo periodo, dello statuto il Consiglio di Amministrazione delibera le modifiche dello



statuto con la presenza e con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti.

A questo punto il Presidente Mons. GINAMI LUIGI, mi richiede di redigere il verbale della presente adunanza e da lettura del nuovo testo dell'articolo 2 dello statuto :

" ART. 2 - NUOVO TESTO - La Fondazione non persegue fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, con espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate nel successivo articolo 3, come previste per le Onlus, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge , statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Eventuali utili o avanzi di gestione sono esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse."

Indi invita i presenti a deliberare.

I componenti il Consiglio di Amministrazione, presenti, dopo ampia discussione, approvano alla unanimità il testo del nuovo articolo 2 (due) così come proposto dal Presidente .

Fermo ed immutato il resto .

Il Revisore Unico dott . Martuscelli Vincenzo,

dichiara anch'egli di approvare quanto sopra .

Null'altro essendovi da deliberare, l'adunanza viene sciolta alle ore sedici e minuti venti .

I comparenti - alla presenza dei testimoni - richiedono a me Notaio di allegare al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, il Nuovo Testo di Statuto composto di articoli 20 (venti), coordinato con le modifiche testè approvate all'unanimità.

I comparenti - alla presenza dei testimoni - mi esonerano dalla lettura dell'allegato per averne piena ed esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale - presenti i testi - ho dato lettura ai comparenti che lo hanno approvato.

Consta l'atto di due fogli di carta, scritti con mezzo elettronico da persona di mia fiducia a cura di me Notaio, su facciate quattro e quanto segue della presente ultima quinta facciata ed integrato a mano di mio pugno.

Sottoscritto alle ore sedici e minuti trenta.

F.TI: GINAMIMONS. LUIGI

SCORDO FRANCAROSA CORRADINA

PACINI LUIGI

MARTUSCELLI VINCENZO

POLZONETTI FLORIANA - teste

DE CARLI ROBERTA - teste

EMILIA TROMBETTA Notaio

Allegato "A" all'atto Rep. 51509 racc. n. 13383

FONDAZIONE SANTINA - ONLUS

STATUTO - TITOLO I

Denominazione – sede e scopo

ARTICOLO 1

E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, per iniziativa dell'Associazione "Amici di Santina Zucchinelli" Onlus e di Mons. Luigi Ginami, una Fondazione denominata

"FONDAZIONE SANTINA - ONLUS"


La Fondazione ha sede a Roma in Via di Porta Pinciana n. 6.

Essa potrà svolgere la sua attività sia in Italia che all'estero e così potranno essere istituite sedi secondarie, uffici e succursali in Italia e all'estero.

ARTICOLO 2

La Fondazione non persegue fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, con espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate nel successivo articolo 3, come previste per le Onlus, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento



fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Eventuali utili o avanzi di gestione sono esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 3

La Fondazione è apolitica e apartitica, si ispira al carisma di Santina Zucchinelli le cui spoglie mortali riposano nella Città Santa di Gerusalemme e, attraverso la divulgazione e lo studio della sua vita, della sua malattia e della sua figura spirituale, ha le seguenti finalità da esercitarsi esclusivamente in favore di persone svantaggiate ed emarginate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari:

- l'assistenza sociale e socio-sanitaria in favore di soggetti affetti da gravi patologie cardiovascolari e la loro riabilitazione;
- la promozione e tutela dei diritti umani, attraverso attività di beneficenza per contribuire al miglioramento della qualità della vita e delle condizioni igienico-sanitarie ed allo sviluppo sociale ed economico in favore di adolescenti e adulti poveri e di individui, con particolare riguardo alle comunità rurali dei Paesi in via di Sviluppo;
- la tutela e l'assistenza socio-sanitaria in favore di profughi, immigrati non abbienti provenienti da ogni parte del mondo;
- la messa a disposizione di aiuti umanitari, economici e tecnologici;
- la realizzazione e il sostegno di attività di beneficenza e di

istruzione, di progetti di formazione culturale, professionale e d'inserimento lavorativo, in special modo riguardo al fenomeno dell'immigrazione ed ai problemi economici e sociali connessi;

- la realizzazione e/o cura della pubblicazione di studi, ricerche, libri, atti e monografie, sia direttamente e sia avvalendosi di prestazioni di terzi, purchè direttamente connesse alle attività svolte per il conseguimento dello scopo della Fondazione.

Al fine di raccogliere i fondi necessari alla realizzazione dei propri scopi e sostenere le attività istituzionali la Fondazione potrà effettuare attività connesse entro i limiti stabiliti dalle vigenti leggi in materia di ONLUS.

Per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie e con l'obiettivo di rendere più efficace il perseguimento delle medesime, la Fondazione potrà espletare le proprie attività anche mediante la costituzione o la partecipazione a enti o istituzioni italiane ed estere con finalità analoghe a quelle della medesima.


TITOLO II

Patrimonio e rendite

ARTICOLO 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito da Euro 100.000,00 (**Euro** centomila virgola zero zero), incrementabile da lasciti, donazioni e da eventuali integrazioni deliberate a tale fine dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 5



Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 4;
- dei contributi dei Fondatori;
- dei contributi degli Aderenti;
- di ogni ulteriore contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato agli incrementi del patrimonio.

I redditi, i contributi e le elargizioni, volontari e non vincolati a specifici progetti, verranno destinati dalla Fondazione interamente per il raggiungimento degli scopi indicati al precedente art. 3, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione che a tal fine si riunirà almeno due volte all'anno.

Ottengono la qualifica di Aderenti le persone fisiche e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro in misura non inferiore alla quota annua stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Le forme e le modalità degli interventi attraverso i quali realizzare le finalità della Fondazione sono determinate e disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III

Organi

ARTICOLO 6

Organi della Fondazione sono:


- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente, se nominato;
- il Tesoriere;
- il Comitato dei Proibiviri, se eventualmente eletto;
- il Segretario del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei conti o il Revisore Unico.

Tutte le cariche conferite possono essere riconfermate alla scadenza del relativo mandato.

ARTICOLO 7

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di quattro ad un massimo di dodici membri, che durano in carica per tre anni. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati su designazione dei Fondatori che ne determinano preliminarmente il numero; ciascun Fondatore può designare fino ad un massimo di sei componenti, potendo altresì assumere direttamente la carica di Consigliere; i componenti che non possono essere designati, per astensione o per qualsiasi circostanza o motivo, direttamente da ciascun Fondatore sono nominati dall'altro Fondatore.

In caso di cessazione, di permanente impedimento o decesso di uno dei Fondatori i componenti espressione dello stesso Fondatore rimangono in carica fino alla scadenza



del relativo mandato. Successivamente, alla scadenza del medesimo mandato, la nomina dei componenti di spettanza del Fondatore cessato, permanentemente impedito o deceduto, verrà attribuita all'altro Fondatore.

In via residuale, qualora per qualsiasi motivo la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione non possa avvenire nei modi sopra indicati, la competenza alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la determinazione del loro numero spetta all'Ordinario pro-tempore della Diocesi di Bergamo.

ARTICOLO 8

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti il Presidente e può scegliere, tra i suoi componenti, un Vice Presidente, il quale resta in carica per tutta la durata del suo mandato.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, altresì, tra i suoi componenti, il Tesoriere.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, con le modalità e termini indicati dal successivo articolo 10.

Il Presidente detiene tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della Fondazione, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

Il Presidente predispone i programmi di attività della Fondazione da sottoporre all'esame del Consiglio di

Amministrazione ed è responsabile della loro esecuzione.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 9

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 31 marzo successivo il bilancio consuntivo; il bilancio preventivo comprende anche il programma di attività relativo all'esercizio, cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

- approva i regolamenti per il funzionamento e l'organizzazione della Fondazione;


- approva i programmi di attività della Fondazione;

- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;

- delibera l'entità della quota annua degli Aderenti;

- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari ovvero in beni immobili;

- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la



Fondazione e altri enti o privati, nazionali o internazionali;

- delibera l'eventuale costituzione di comitati e ne regola l'organizzazione e il funzionamento;

- provvede, se lo ritiene opportuno - su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione - alla nomina del Presidente del Comitato dei Proibiviri, nonché - su proposta del Presidente del Comitato dei Proibiviri - provvede alla nomina degli altri componenti del Comitato stesso;

- provvede alla nomina del Segretario del Consiglio di Amministrazione, tra i membri del Consiglio stesso, attribuendogli i poteri;

- provvede alla nomina del Tesoriere, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, attribuendogli eventuali ulteriori mansioni oltre quelle previste dal successivo articolo 13;

- provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti o, eventualmente, del Revisore Unico;

- provvede alla nomina e al licenziamento del personale dirigente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

- provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali rappresentanze fuori Italia;

- delibera le modifiche dello statuto con la presenza e con il voto favorevole di tre quarti dei suoi componenti;

- delibera lo scioglimento della Fondazione ai sensi del successivo art. 15;

- delibera su ogni altro atto di amministrazione della

Fondazione.

ARTICOLO 10


Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente che lo presiede.

Dovrà essere inoltre convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti. La convocazione deve inviarsi, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun Consigliere e Revisore dei conti, con posta elettronica o telefax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi per teleconferenza o videoconferenza. In tal caso il Presidente della riunione deve verificare la presenza del numero legale per la costituzione della seduta, identificando, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza ed assicurarsi che gli strumenti di trasmissione consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione, visionare i documenti ed intervenire nella trattazione degli argomenti presentati.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui devono trovarsi contemporaneamente sia il Presidente della riunione sia il segretario.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei suoi componenti, quando il presente Statuto non richieda maggioranze qualificate. In caso di parità di voti prevale il voto



di chi presiede.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute.

ARTICOLO 11

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione collabora con il Presidente all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Redige i verbali del Consiglio di Amministrazione che sottoscrive con il Presidente e svolge le ulteriori mansioni al medesimo attribuite dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12

Il Comitato dei Probiviri è composto da tre a cinque membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Comitato dei Probiviri:

- esperisce un tentativo di amichevole composizione ogni qualvolta sorgano contrasti tra gli organi della Fondazione o fra i soggetti che fanno parte dello stesso organo collegiale;
- fornisce, se richiesto, pareri non vincolanti sull'interpretazione e sull'applicazione dello Statuto;
- può sottoporre al Consiglio di Amministrazione proposte per il miglioramento della gestione della Fondazione.

ARTICOLO 13

Il Tesoriere cura la gestione economica della Fondazione e ne redige il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; svolge

inoltre le ulteriori , mansioni eventualmente attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 14

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre componenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione, che provvede anche alla sostituzione del Revisore in caso di cessazione dalla carica , per qualsiasi causa, in corso di mandato.

Il Collegio dei Revisori dei conti sceglie tra i suoi membri il Presidente, che deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.


Il Collegio dei Revisori dei conti sceglie tra i suoi membri il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei conti provvede al riscontro degli atti della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui bilanci consuntivi; effettua le verifiche di cassa.

I Revisori dei conti assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, in ogni caso, in luogo del Collegio dei Revisori dei conti un Revisore Unico, che deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali, avente



le funzioni e la durata in carica dell'organo collegiale.

ARTICOLO 15

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, all'unanimità, può proporre all'autorità competente lo scioglimento della Fondazione qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.

In caso di estinzione della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, ad altri enti che perseguono finalità uguali o analoghe a quelle della Fondazione, iscritti all'Anagrafe delle Onlus.

TITOLO IV

Rappresentanza

ARTICOLO 16

La rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente, se nominato.

In caso di assenza e/o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente, se nominato, e in mancanza anche di quest'ultimo dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età, le cui firme fanno fede di fronte ai terzi dell'assenza e/o impedimento del Presidente.

TITOLO V

Esercizio finanziario

ARTICOLO 17

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO VI

Vigilanza e norme applicabili

ARTICOLO 18

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza delle competenti autorità governative.

ARTICOLO 19

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.

TITOLO VII

Norma Transitoria

ARTICOLO 20

Per la prima volta, la nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente dello stesso, del Collegio dei Revisori dei conti e del relativo Presidente o, in sua sostituzione, del Revisore Unico e del Tesoriere è effettuata in sede di atto costitutivo.

F.TI: GINAMI MONS. LUIGI

SCORDO FRANCAROSA CORRADINA

PACINI LUIGI

MARTUSCELLI VINCENZO

POLZONETTI FLORIANA - teste

DE CARLI ROBERTA - teste

EMILIA TROMBETTA Notaio

REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI

ROMA 3 IN DATA 15.07.2015 AL N. 18015/1T.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATO A

NORMA DI LEGGE.

ROMA, LÌ 29.07.2015

[Handwritten signature]

